



Comune di Arzergrande Provincia di Padova

Settore 1° Affari generali e finanziari
tel.049.5800030 - fax.049.9720048

e-mail: Segreteria@Comune.Arzergrande.Pd.it

MODREGOLICI2004

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

- Il presente regolamento:
- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/01/1999 con atto n. 08;
 - 2) E' stato pubblicato all'Albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 02/02/1999 al 17/02/1999
 - 3) Il Co.re.co. sez. di Padova con ordinanza prot. 150 reg. 2 del 05/02/1999 ha chiesto chiarimenti in con riferimento agli art. n.5 (riformulazione 2° comma) e n. 20;
 - 4) Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 15/03/1999 è stata data risposta all'ordinanza interlocutoria emessa dal Coreco ;
 - 5) E' stato pubblicato all'Albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 17/03/1999 al 01/04/1999
 - 6) E' stato ripubblicato all'albo pretorio comunale dal per 15 gg. consecutivi dal 15/04/1999 al 30/04/1999_
 - 7) E' entrato in vigore dopo la ripubblicazione

Il Segretario Comunale

data 03/05/1999

con modifiche apportate a seguito riformulazione art. 16 4° comma approvate con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 03 del 21/02/2000 (atti C.R.C. 1786 del 29/02/2000 sez. Ve) - ripubblicata per gg. 15 dal 04/04/2000 al 19/04/2000
data 20/04/2000

Il Segretario Comunale

CON MODIFICHE RIPORTATE A SEGUITO RIFORMULAZIONE ART. 11 5° COMMA E AGGIUNTA 6° COMMA ART. 11 APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 04 DEL 13/02/2002 – PUBBLICATA PER GG. 15 DAL 27/02/2002 E RIPUBBLICATA PER GIORNI 15 DAL 09/04/2002 AL 24/04/2002
DATA 09/05/2002

Il Segretario comunale

CON MODIFICHE APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 24/03/2003 E RELATIVE ALL'ART. 5 COMMA 1 CON AGGIUNTA DEL SEGUENTE CAPOVERSO:

"Al fine di ridurre l'insorgenza del contenzioso relativamente alle aree fabbricabili, il valore delle stesse è fissato, con deliberazione della Giunta Comunale, entro il 30 aprile di ogni anno e con effetto per l'anno d'imposta in cui è stato adottato, sulla base dei valori proposti dalla Commissione Consultiva di cui al seguente comma 2.";

-il comma 2 dell'articolo 5 viene così riformulato: "2. Con decreto del Sindaco è nominata una Commissione Consultiva così composta:

- Presidente Responsabile Ufficio Tecnico Comunale;

- Membro Esperto scelto tra gli iscritti all'albo degli Architetti o all'albo degli Ingegneri operanti nel territorio locale;
- Membro Esperto scelto tra gli agenti immobiliari operanti nel territorio locale da almeno 5 anni.

Tale Commissione determina annualmente, per zone territoriali omogenee, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, valore che verrà poi proposto alla Giunta Comunale per l'emanazione della deliberazione di cui al comma precedente. Ai Membri esperti della commissione spetta, per ciascuna riunione a cui gli stessi partecipano, un gettone di presenza pari a E 50,00; mentre, al Presidente non spetta alcun compenso in quanto trattasi di attività rientrante nei compiti e doveri d'ufficio."

La deliberazione consiliare nr. 13 del 24/03/2003 è stata pubblicata all'albo pretorio per gg. 15 dal 29/03/2003 e ripubblicato per gg. 15 dal 12/04/2003 al 27/04/2003.

Data 29/04/2003

Il Responsabile del settore 1°
Zambon dr. Arnaldo

CON MODIFICHE APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48 DEL 19/09/2003 E RELATIVE ALL' AGGIUNTA ALL'ART. 12 DEL SEGUENTE COMMA:

5 Al personale addetto all'ufficio tributi è attribuita, a titolo di compensi incentivanti, una percentuale non superiore al 20% delle somme derivanti dall'attività di controllo sulle dichiarazioni e sui versamenti relativi all'imposta comunale sugli immobili. La percentuale suddetta sarà determinata annualmente con deliberazione di Giunta Comunale".

PUBBLICATA PER GG. 15 DAL 07/10/2003 al 22/10/2003 E RIPUBBLICATA PER GIORNI 15 DAL 30/10/2003 AL 14/11/2003

Data 04/12/2003

Il Responsabile del 1° settore
Zambon Arnaldo

MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 89 DEL 21/12/2004 E RELATIVE ALL' INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE ART. 11 COMMA 6 E ART. 12

- **il comma 6, dell'articolo 11 "Agevolazioni" è sostituito dal seguente:**

6. La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stabilita nella misura di euro 258,23 per i nuclei familiari in cui vi sia la presenza di un componente convivente portatore di handicap, in possesso di attestato di invalidità al 100% ai sensi della legge 104/92 e successive modificazioni, a condizione che venga presentata idonea documentazione da parte del contribuente entro il termine di scadenza per il pagamento della prima rata ICI di acconto, senza la necessità di reiterare la presentazione dei documenti negli anni seguenti. Il contribuente dovrà comunicare la perdita dei requisiti suddetti entro 30 giorni dal verificarsi della modifica.

- **alla fine del comma 1 dell'art. 12 "Disposizioni in materia di controlli" viene aggiunta la seguente alinea:**

- verifica dei requisiti autocertificati ai fini della agevolazione di cui all'art. 11, comma 5.

PUBBLICATA DAL 19/01/2005 AL 03/02/2005 E RIPUBBLICATA PER GIORNI 15 DAL 09/02/2005 AL 24/02/2005

Data

Il Responsabile del 1° settore
Zambon Arnaldo

Comune di Arzergrande

Provincia di Padova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**

STRUTTURA DEL REGOLAMENTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - FABBRICATI

CAPO II – AREE FABBRICABILI

CAPO III – TERRENI AGRICOLI

CAPO IV – ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **(Oggetto del Regolamento)**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, di seguito denominata ICI, nel Comune di ARZERGRANDE, di seguito denominato COMUNE.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

CAPO I **Fabbricati**

Art. 2 **(Definizione di fabbricato)**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano.
2. I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini ICI dalla data di ultimazione dei lavori o se antecedente dalla data di utilizzazione della costruzione, indipendentemente dal fatto che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale).

Art. 3 **(Fabbricati inagibili o inabitabili)**

1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:
 - a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
 - b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
 - c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
 - d) fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte;
 - e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.
3. Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma precedente è tenuto a comunicarlo al COMUNE mediante denuncia.
4. Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal COMUNE sulla base di una perizia tecnica giurata, redatta dal tecnico del contribuente, da allegare ad apposita istanza.
5. Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo la base imponibile ai fini ICI è rappresentata, dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo, dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.
6. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle seguenti condizioni:
 - a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;
 - b) gravi lesioni alle strutture verticali;
 - c) fabbricato oggettivamente diroccato;
 - d) fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.

CAPO II
Aree fabbricabili

Art. 4
(Definizione di area fabbricabile)

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale approvato dal COMUNE.
2. Le aree assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.
3. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici (lotti interclusi inedificati - edificabilità di fatto).

Art. 5
(Determinazione della base imponibile)

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è rappresentata dal valore venale in comune commercio parametrato con i coefficienti indicati nella tabella allegata sub. "A" al presente Regolamento. "Al fine di ridurre l'insorgenza del contenzioso relativamente alle aree fabbricabili, il valore delle stesse è fissato, con deliberazione della Giunta Comunale, entro il 30 aprile di ogni anno e con effetto per l'anno d'imposta in cui è stato adottato, sulla base dei valori proposti dalla Commissione Consultiva di cui al seguente comma 2.";
2. Con decreto del Sindaco è nominata una Commissione Consultiva così composta:
 - Presidente Responsabile Ufficio Tecnico Comunale;
 - Membro Esperto scelto tra gli iscritti all'albo degli Architetti o all'albo degli Ingegneri operanti nel territorio locale;
 - Membro Esperto scelto tra gli agenti immobiliari operanti nel territorio locale da almeno 5 anni.
- Tale Commissione determina annualmente, per zone territoriali omogenee, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, valore che verrà poi proposto alla Giunta Comunale per l'emanazione della deliberazione di cui al comma precedente. Ai Membri esperti della commissione spetta, per ciascuna riunione a cui gli stessi partecipano, un gettone di presenza pari a E 50,00; mentre, al Presidente non spetta alcun compenso in quanto trattasi di attività rientrante nei compiti e doveri d'ufficio."
3. Il COMUNE non darà luogo ad applicazione di sanzioni qualora il contribuente abbia versato nei termini l'imposta in misura non inferiore ai valori desunti dall'applicazione dei valori risultanti dal calcolo di cui al precedente comma 1.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento; per gli anni di imposta precedenti il COMUNE procederà all'accertamento dell'eventuale maggiore valore dell'area sulla base di valutazioni caso per caso.

Art. 6
(Indennità di esproprio)

1. La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di espropriazione è rappresentata dall'ammontare dell'indennità di esproprio. In tale ipotesi il presupposto impositivo viene meno dalla data di emissione, da parte dell'autorità competente, del decreto definitivo di esproprio.
2. Nel caso di occupazione acquisitiva di un'area, avvenuta in assenza di un titolo giuridico idoneo, il presupposto impositivo viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.

3. Se il valore dell'area, dichiarato ai fini ICI, risulta inferiore all'indennità di esproprio, quest'ultima viene ridotta in misura pari all'ultima dichiarazione presentata; nel caso di omessa o infedele dichiarazione accertata con avviso notificato al contribuente e divenuto definitivo, l'indennità sarà pari al valore accertato.
4. Se l'imposta versata negli ultimi cinque anni, dall'espropriato o dal suo dante causa, per il medesimo bene, risulta superiore al ricalcolo dell'imposta sulla base dell'indennità di esproprio, l'espropriato ha diritto a richiedere il rimborso della maggiore quota del tributo versato.

Art. 7
(Disciplina del diritto di superficie)

1. Nel caso di concessione del diritto di superficie su un'area pubblica - suolo o sottosuolo - la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell'area su cui si costruisce e, a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato. Soggetto passivo è il superficiario.
2. Nel caso di concessione del sottosuolo di un'area pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione esclusiva dei parcheggi-autorimessa sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, soggetto passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa e la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore del fabbricato.

CAPO III
Terreni agricoli

Art. 8
(Definizione di terreno agricolo)

1. Per terreno agricolo si intende quel terreno adibito all'esercizio di una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, alla trasformazione e/o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
2. La base imponibile dei terreni agricoli è rappresentata dal valore risultante dall'ammontare del reddito dominicale catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, a cui va applicato un moltiplicatore pari a settantacinque.

Art. 9
(Terreni condotti direttamente)

1. La base imponibile dei terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale è rappresentata dal valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo delle detrazioni e delle riduzioni di competenza, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vengono ripartite proporzionalmente rispetto ai singoli terreni e devono essere rapportate al periodo dell'anno e alle quote di possesso.

CAPO IV
Esenzioni ed agevolazioni

Art. 10
(Esenzioni)

1. Sono esenti dall'ICI gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità montane o dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Camere di Commercio anche se non destinati esclusivamente a compiti istituzionali. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello

in corso alla data di adozione del presente regolamento.

2. Sono esenti dall'ICI i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con destinazione esclusiva ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Art. 11 (Agevolazioni)

1. Sono considerati parti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
2. L'assimilazione a fini dell'ICI di cui al comma 1 del presente articolo non incide sulle modalità di determinazione del valore di ciascuna unità immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento della pertinenza.
3. La detrazione prevista dal comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel caso di assimilazione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica sull'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le pertinenze.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. Alle unità immobiliari concesse in uso gratuito o in comodato a parenti entro il secondo grado si applica l'aliquota agevolata deliberata dalla **Giunta Comunale** senza applicazione della detrazione prevista dal comma 2 dell'art.8 del D.Lgs. 30/12/1992 nr. 504, **a condizione che la occupino quale loro abitazione principale (risultante dalle registrazioni anagrafiche) e a condizione che venga fatta dichiarazione mediante autocertificazione entro il termine di scadenza della prima rata ICI di acconto.**
6. **La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stabilita nella misura di euro 258,23 per i nuclei familiari in cui vi sia la presenza di un componente convivente portatore di handicap, in possesso di attestato di invalidità al 100% ai sensi della legge 104/92 e successive modificazioni, a condizione che venga presentata idonea documentazione da parte del contribuente entro il termine di scadenza per il pagamento della prima rata ICI di acconto, senza la necessità di reiterare la presentazione dei documenti negli anni seguenti. Il contribuente dovrà comunicare la perdita dei requisiti suddetti entro 30 giorni dal verificarsi della modifica.**

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

Art. 12 (Disposizioni in materia di controlli)

1. La Giunta comunale con propria deliberazione, da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, approva il programma annuale dei controlli (P.A.C.), stabilendo le modalità di effettuazione degli stessi per l'anno successivo, attenendosi ai seguenti criteri di massima:
 - selezione casuale di una percentuale di soggetti passivi da controllare sul totale;
 - individuazione di alcune tipologie di immobili;
 - individuazione di alcune categorie catastali;

- selezione di contribuenti con determinate agevolazioni;
 - differenziazione dei controlli sulla base degli anni d'imposta;
 - verifica dei requisiti autocertificati ai fini della agevolazione di cui all'art. 11, comma 5.
2. Per facilitare e ottimizzare i controlli tesi al recupero dell'evasione tributaria la Giunta Comunale è autorizzata ad istituire collegamenti telematici con banche-dati dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti pubblici per l'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'imposta
 3. Ai costi per l'istituzione dei collegamenti telematici di cui al comma precedente potrà farsi fronte con una percentuale del gettito ICI, da allocare in apposito capitolo del bilancio.
 4. Al personale addetto all'ufficio tributi è attribuita, a titolo di compensi incentivanti, una percentuale non superiore al 20% delle somme derivanti dall'attività di controllo sulle dichiarazioni e sui versamenti relativi all'imposta comunale sugli immobili. La percentuale suddetta sarà determinata annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.”.

Art. 13
(Accertamento dell'imposta)

1. L'accertamento e la liquidazione dell'imposta sono effettuate a mezzo di personale dipendente. Sarà comunque in facoltà dell'Amministrazione affidare il servizio a ditta o struttura privata qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 14
(Omessi, parziali e tardivi versamenti d'imposta)

1. Il COMUNE verifica i versamenti eseguiti ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento ed emette motivato avviso di accertamento in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, con liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Art. 15
(Accertamento con adesione)

1. Gli avvisi di accertamento dell'imposta possono essere oggetto di adesione, nei limiti e con le procedure previste dal regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie..

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Art. 16
(Riscossione dell'imposta)

1. La riscossione dell'imposta è effettuata a mezzo di concessionario;
2. L'imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti passivi è versata al soggetto indicato nel primo comma del presente articolo, con le modalità previste dalla relativa convenzione.
3. Resta ferma la possibilità di effettuare il pagamento dell'imposta mediante versamento al concessionario della riscossione, ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. 504/92, con le modalità in esso previste.
4. Nel caso di più contitolari dell'immobile soggetto all'imposta il versamento può essere eseguito

congiuntamente da uno solo di essi e per l'intero importo dovuto, a condizione che il contribuente presenti all'Ufficio Tributi idonea dichiarazione nella quale vengano indicati gli estremi catastali dell'immobile e i nominativi di tutti i contitolari”.

5. Non si fa luogo al versamento se l'imposta complessiva da corrispondere al COMUNE non è superiore a lire ventimila.

Art. 17
(Riscossione coattiva)

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate con le modalità indicate nell'articolo precedente entro il termine di 90 giorni dall'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
2. Non si fa luogo a riscossione coattiva se l'importo complessivo, computando anche sanzioni e interessi, non supera lire ventimila;

Art. 18
(Rimborsi)

1. Non si fa luogo a rimborso se l'importo da rimborsare non supera lire ventimila.
2. Solamente nel caso di sopravvenuta inedificabilità di un'area precedentemente edificabile destinata ad infrastrutture di interesse pubblico, per la quale è stato regolarmente assolto il tributo, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, il rimborso dell'imposta pagata entro il termine di tre anni dal giorno in cui l'area è divenuta inedificabile.
L'area si considera inedificabile dal giorno di adozione della variante dello strumento urbanistico.
Il diritto al rimborso spetta per l'imposta pagata nei cinque anni precedenti a quello in cui l'area è divenuta inedificabile.
3. Non si darà luogo a rimborso del tributo versato, per un'area edificabile che abbia perso la capacità edificatoria per inerzia del privato proprietario.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19
(Sanzioni)

1. Alle violazioni in materia di ICI si applicano le sanzioni previste nei limiti minimi e massimi dalla legge.
2. Nella determinazione delle sanzioni si ha riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 7 del D.Lgs. 472/97 e dal regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, approvato con delibera del C.C. n. 69 del 28.12.1998.
3. Ai ritardati ed omessi versamenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97.
4. Nei casi di incompletezza dei documenti di versamento, di cui all'art. 16 del presente regolamento, si applica la sanzione prevista dall'art. 15, comma 1, del D. Lgs 471/97.

Art. 20
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1999.

TABELLA "A" Allegata al Regolamento per la disciplina dell'ICI

METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

PARAMETRI DI RIFERIMENTO**N. 1**

TIPO ZONA	COEFFICIENTE
PERIFERICA	0,85
SEMI-CENTRALE	1,00
CENTRALE	1,20

N. 2

SUPERFICIE FONDIARIA	COEFFICIENTE
SUPERFICIE FINO A 1.000 MQ.	1,00
SUPERIORE A 1.000.MQ	1,20

EDILIZIA CONVENZIONATA - il valore di base delle aree verrà stabilito annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale e sarà espresso per metro cubo edificabile.

<i>AREA NON URBANIZZATA</i>	il cui valore sarà espresso in metri cubi
<i>AREA URBANIZZATA</i>	il cui valore sarà espresso in metri cubi
	in entrambi i casi verranno applicati i coefficienti del parametro 1.

TIPO ZONA	COEFFICIENTE
PERIFERICA	0,85
SEMI-CENTRALE	1,00
CENTRALE	1,20

EDILIZIA PRIVATA - il valore di base verrà attribuito annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale e si esprimerà per metro cubo edificabile.

ZONA RIENTRANTE NEI PIANI ATTUATIVI:

Area non urbanizzata	il cui valore sarà espresso in metri cubi verranno applicati i coefficienti di cui al parametro 1
----------------------	--

TIPO ZONA	COEFFICIENTE
PERIFERICA	0,85
SEMI-CENTRALE	1,00
CENTRALE	1,20

Area urbanizzata	il cui valore sarà espresso in metri cubi verranno applicati i coefficienti di cui al parametro 1.
------------------	--

LOTTE INEDIFICATI il cui valore sarà espresso in metri cubi verranno applicati i coefficienti di cui ai seguenti parametri:

N. 1

TIPO ZONA	COEFFICIENTE
PERIFERICA	0,85
SEMI-CENTRALE	1,00
CENTRALE	1,20

N. 2

SUPERFICIE FONDIARIA	COEFFICIENTE
SUPERFICIE FINO A 1.000 MQ.	1,00
SUPERIORE A 1.000.MQ	1,20

EDILIZIA PRODUTTIVA - il valore di base verrà attribuito annualmente dal Consiglio Comunale e sarà espresso per metro quadrato. Nell'edilizia produttiva vengono ricomprese tutte le tipologie diverse dall'edilizia abitativa.

AREA NON URBANIZZATA

Verranno applicati i coefficienti di cui al parametro 1

TIPO ZONA	COEFFICIENTE
PERIFERICA	0,85
SEMI-CENTRALE	1,00
CENTRALE	1,20

AREA URBANIZZATA

Verranno applicati i coefficienti di cui al parametro 1

TIPO ZONA	COEFFICIENTE
PERIFERICA	0,85
SEMI-CENTRALE	1,00
CENTRALE	1,20

MODMODREGOLICI2004.DOC4